



28 MAG. 2021

Assemblea Straordinaria dei Soci Irfooss #014

Padova, 28/04/21

In data odierna 28/04/2021 alle ore 19.00 presso la Sede Operativa in Corso Vittorio Emanuele II, 164/b, 35123 Padova (PD) si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci, espressamente convocata in via eccezionale dal Presidente del Consiglio Direttivo dott.ssa Leila Oppo e la cui comunicazione, redatta in forma scritta, è stata inviata a tutti i soci raggiungibili dell'Associazione in data 10/04/2021. Sono presenti in sede i seguenti componenti del Consiglio Direttivo Irfooss: Dott.ssa Leila Oppo (Presidente); Dott. Giuseppe Santaguida; Dott.ssa Alessandra Fantozzi (Segretario), che redige il presente verbale.

Per ragioni di sicurezza legate all'emergenza sanitaria Covid-19 la partecipazione all'Assemblea da parte degli associati è esclusivamente in via telematica (tramite piattaforma Zoom).

Il Segretario eletto dott.ssa Alessandra Fantozzi procede al conteggio dei presenti (fisicamente e online) e al calcolo del numero legale per l'avvio dell'Assemblea in prima convocazione.

Rispondono alla convocazione n. 78 soci ordinari su un totale di 138 (corrispondenti al 56% del numero totale degli associati).

Ore 19.20: Alla presenza del Presidente, si verbalizza che l'Assemblea Straordinaria dei Soci Irfooss n. 014 è ufficialmente aperta ed è qui riunita per deliberare sulle questioni riguardanti l'adeguamento statutario richiesto a norma di legge per l'adesione al Registro Unico del Terzo Settore, esposte dal seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

- **Discussione e votazione delle modifiche allo statuto attuale per adeguamento RUNTS**
- **Varie ed eventuali**

Ore 19.25: viene letto dal presidente ai soci presenti il nuovo statuto, evidenziando i punti in cui si è reso necessario apportare modifiche minori per adeguare lo stesso alle norme del Registro del Terzo Settore. Constatato che lo statuto di Irfooss A.p.s. registrato nel 2016 rispondeva già a gran parte degli obblighi di legge, viene messo ai voti il nuovo statuto per alzata di mano.

Ore 19.50: le modifiche richieste vengono votate e approvate all'unanimità. Il rappresentante legale dott.ssa Leila Oppo si impegna a comunicare la modifica statutaria presso l'Agenzia delle Entrate. Si allega al presente verbale una copia autenticata del nuovo statuto.

Ore 20.00: Rimandando ogni altra questione alla prossima convocazione ordinaria, L'Assemblea Straordinaria dei Soci Irfooss n. 014 è ufficialmente sciolta.

Padova, 28/04/2021

Il Presidente

IRFOSS A.P.S.
Via Santa Maria in Vanzo, 33
35123 PADOVA
C.F. 92229270282

Il Segretario

Agenzia delle Entrate		
• DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA •		
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	28 MAG 2021	S.3
Reg. n°	4275	
€		

Il Funzionario addetto (*)
Marta CLIMAN

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"



STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

<< IRFOSS A.P.S. >>

con sede in via Santa Maria in Vanzo 33, 35123 nel Comune di Padova (PD).

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) Lo sviluppo di attività, progetti, ricerche, eventi e iniziative di utilità sociale e culturale, con particolare riguardo alle seguenti tematiche: la promozione del dialogo culturale, interculturale e intraculturale; l'integrazione e la coesione sociale; la promozione del volontariato attivo; la salute pubblica, l'ambiente e la ricerca sociale analitica e sul campo; la produzione e la diffusione di conoscenza e di cultura; la cooperazione allo sviluppo con Paesi terzi; l'antropologia culturale e la salvaguardia delle tradizioni territoriali e della cultura materiale locali e internazionali; la promozione di linguaggi, modalità e strumenti innovativi di ricerca e informazione sociale (antropologia visuale).
 - b) Il consolidamento e la promozione di una cultura dell'incontro con l'Altro e il perseguimento di una condotta etica e di un impegno sociale rivolto a gruppi e fasce di popolazione svantaggiate, perseguitate, in condizioni di ingiustizia sociale, vittime di violenza esplicita, strutturale o culturale.
 - c) La creazione di uno spazio - fisico e virtuale - di collaborazione, incontro, dibattito e scambio di conoscenze, esperienze, competenze e progettualità. Un network tra volontari operanti in settori, discipline e campi di intervento differenti: dagli operatori sociali ai ricercatori impegnati sul campo. La mobilitazione, il dialogo e il coordinamento di realtà associative ed enti, sia nazionali che internazionali, accomunati da finalità analoghe o compatibili a quelle dell'associazione.
 - d) La promozione di un costante scambio tra i networks a livello locale e globale, al fine di restituire le esperienze acquisite in ambito internazionale alla dimensione locale, regionale e nazionale, per favorire la diffusione di informazioni, progetti e modalità innovative d'intervento capaci di stimolare l'attuazione di strategie e attuare cambiamenti sociali positivi sia sul territorio in cui opera l'associazione, che a livello globale, prioritariamente a favore delle controparti svantaggiate.
 - e) La promozione di un impiego etico e consapevole delle nuove tecnologie al fine di veicolare valori, informazione e conoscenza per produrre *innovazione sociale*, intesa come risposta innovativa, efficace e inclusiva a nuove e vecchie problematiche sociali; restituire una voce ai soggetti svantaggiati attraverso il linguaggio comune della comunicazione visuale; creare un ponte interculturale che trovi nella grammatica universale e democratica delle immagini il proprio fondamento. La sensibilizzazione della popolazione sui temi e le finalità al centro dei

progetti intrapresi, anche attraverso la produzione di supporti divulgativi che utilizzino formati, linguaggi e registri diversi (antropologia visuale e fotografia partecipativa).

- f) L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
- g) Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
3. Il diniego va motivato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
4. Il richiedente dovrà presentare domanda in forma scritta tramite mail, posta o con consegna di persona presso la sede legale, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
5. Ci sono quattro categorie di soci:
 - ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 - volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
 - sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
 - benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
6. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
7. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
8. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

5. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 30 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire in modalità telematica o in presenza nella sede legale.
6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
7. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve: approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approvare l'eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
2. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.
3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
4. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
6. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.
- 7.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 e massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 10 mandati.
5. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione ed è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Ordine di Controllo)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
2. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 14 - (Organo di Revisione)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
3. L'Assemblea ha il compito di determinare la durata della carica e definirne i compiti specifici.

ART. 15 - (Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.
2. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; da donazione del 5x1000; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare i ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 16 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10.
2. In tal caso, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18 - (Disposizioni finali)

1. Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.



Firmato:

Il Presidente:

Il Segretario: